

Vista, altresì, la nota del 26 marzo 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, commi 16-*quater* e 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 relativamente alle Regioni Calabria e Valle d'Aosta ai fini dell'applicazione delle misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 relativamente alla Regione Toscana ai fini dell'applicazione delle misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta;

E M A N A
la seguente ordinanza:

Art. 1.

*Misure di contenimento del contagio
nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate, alle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta si applicano le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

2. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2021

Il Ministro: SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 704*

21A01968

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 febbraio 2021.

Adozione delle tariffe per i servizi resi del Corpo delle Capitanerie di porto per le procedure di cui agli articoli 7, 11, 31, 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

Visto, in particolare, l'art. 35, commi 5 e 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che prevede che gli oneri relativi alle attività di cui all'art. 6, comma 2, 7, 11, 31, 32 e 33 sono a carico dei richiedenti, e che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le relative tariffe, nonché i termini, i criteri di riparto, e le modalità di versamento delle medesime tariffe, calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio;

Visto, inoltre, l'art. 35, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che prevede che fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2015;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2015, recante adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle Capitanerie di porto per le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2015;



Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, le tariffe spettanti per le attività di cui agli articoli 7, 11, 31, 32 e 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, svolte, su istanza di parte, dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Tariffe e criteri di riparto

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 sono a carico dei richiedenti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I.

2. Gli importi delle tariffe di cui al comma 1 sono aggiornati almeno ogni due anni. L'aggiornamento assorbe gli eventuali scostamenti delle tariffe desumibili in sede di espletamento delle attività.

3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui all'art. 1.

Art. 3.

Termini e modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività di cui all'art. 1 è effettuato, prima dell'erogazione delle prestazioni, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente postale ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento è specificato:

a) il riferimento all'art. 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, a seconda della tipologia di prestazione richiesta, agli articoli 7, 11, 31, 32 o 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;

b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, art. 1 dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2015, in premessa richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 13 febbraio 2021

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DE MICHELI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 732

ALLEGATO I

(articolo 2)

TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI RESI DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO PER LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 7, 11, 31, 32 E 33 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 2017, N. 239:

Autorizzazioni di cui agli artt. 7 e 11	Tariffa	275,22
Autorizzazioni di cui agli artt. 31 e 32	Tariffa	511,99
Autorizzazione di cui all'art. 33	Tariffa	242,57
Interventi presso laboratori tecnici di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 2 (eventuale ed aggiuntiva)	Tariffa	524,82

21A01768

